



COMUNE DI PISA

DIREZIONE 14

**Programmazione LL.PP. – Edilizia Pubblica – Sport
Servizi Cimiteriali – Protezione civile**

**PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA'
E
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



**COMUNE DI PISA
DIREZIONE URBANISTICA**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è redatto in conformità con il Regolamento sul canone patrimoniale di concessione e autorizzazione o esposizione pubblicitarie, c.d. Canone Unico Patrimoniale (CUP).
2. Il Piano disciplina la distribuzione sul territorio comunale dei mezzi pubblicitari e delle pubbliche affissioni in relazione alle esigenze di carattere sociale, economico, ambientale e nel rispetto del Codice della Strada, definendo le tipologie, la quantità e l'ubicazione degli impianti pubblicitari e degli impianti per le pubbliche affissioni nel territorio del Comune di Pisa, visibili da spazi pubblici, privati o di uso pubblico.
3. La collocazione degli impianti pubblicitari è subordinata al possesso dei titoli abilitativi secondo quanto stabilito dal Regolamento sul canone patrimoniale di concessione e autorizzazione o esposizione pubblicitarie (CUP).

Art. 2 – Elaborati costituenti il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è costituito da:

- Elaborato n.1 – stato attuale da A1 a P
- Elaborato n. 2 – stato attuale da Q a Z
- Elaborato n. 1 – Progetto da A1 a P
- Elaborato n. 2 – Progetto da Q a P
- Album fotografico
- Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 3 – Tipologie

1. Le tipologie di impianti pubblicitari o suscettibili di esposizione pubblicitaria ammesse dal Piano sono le seguenti:
 - a) Impianti poster di dimensione massima mt 6 x 3.
 - b) Stendardi di dimensione massima mt 2,00 x1,40.
 - c) Paline di dimensione massima mt 0,70 x 1.
 - d) Impianti a messaggio variabile.
 - e) Impianti maxi-schermo di dimensione massima mt 6 x 3.
 - f) Indicatori commerciali di strada.
 - g) Preinsegne per attività commerciali e artigianali e ricettive.
 - h) Pannelli informativi.
 - i) Gigantografie su ponteggi.
 - j) Pannelli pubblicitari di cantiere.
 - k) Striscioni.
 - l) Totem di dimensione massima di mt 3,00 x 1,50.
 - m) Impianti collocati su elementi di arredo urbano.
 - n) Cartelli pubblicitari a carattere temporaneo.

- o) Mezzi pubblicitari su contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
 - p) Palloni frenati.
 - q) Tabelle murali di dimensione massima mt 2,00 x1,40.
 - r) Altre tipologie di impianti pubblicitari a carattere temporaneo.
2. Il Piano disciplina inoltre le tipologie ammesse degli impianti per le pubbliche affissioni.
 3. La pubblicità a carattere temporaneo può essere effettuata solo attraverso le tipologie di impianti previste dal comma 1.

Art. 4 – Prescrizioni

Tutti gli impianti pubblicitari di cui al presente Piano collocati nel centro urbano devono rispettare le seguenti norme:

- altezza minima da terra ml 2,20 se sovrastanti percorsi pedonali ciclabili.
- altezza minima da terra ml 2.00 fuori dai percorsi pedonali.
- distanza dal limite della carreggiata minimo 1 metro.
- distanza minima tra gli impianti 20 metri.

Art. 5 – Poster

1. Gli impianti poster sono quelli individuati nelle schede di cui agli elaborati di Progetto 1 e 2.
2. Ogni impianto dovrà riportare la denominazione del gestore convenzionato o autorizzato e il numero progressivo d'identificazione.
3. Il Comune ha facoltà in qualsiasi momento e in relazione a mutate condizioni normative, pianificatorie o per esigenze di sicurezza, di ordinare la rimozione dell'impianto e il suo trasferimento, se possibile, in altra localizzazione idonea e con analoghe caratteristiche commerciali.
4. L'atto dirigenziale di soppressione o di rilocalizzazione dell'impianto non costituisce variante al Piano, fino al raggiungimento della riduzione del 10 % del numero degli impianti previsti.

Art. 6 – Stendardi

1. Gli stendardi sono quelli individuati nelle schede di cui agli elaborati di Progetto 1 e 2. Rientrano nel novero degli Stendardi le Tabelle murali di cui al precedente art.3 lett. q.
2. Ogni impianto dovrà riportare la denominazione del gestore convenzionato o autorizzato e il numero progressivo d'identificazione.
3. Il Comune ha facoltà in qualsiasi momento ed in relazione a mutate condizioni normative, pianificatorie o per esigenze di sicurezza, di ordinare la rimozione dell'impianto ed il suo trasferimento, se possibile, in altra localizzazione idonea e con analoghe caratteristiche commerciali.
4. L'atto dirigenziale di soppressione o di rilocalizzazione dell'impianto non costituisce variante al Piano.

Art. 7 – Paline

1. Le paline sono quelle individuate nelle schede di cui agli elaborati di Progetto 1 e 2.
2. Il Comune ha facoltà in qualsiasi momento ed in relazione a mutate condizioni normative, pianificatorie o per esigenze di sicurezza, di ordinare la rimozione dell'impianto ed il suo trasferimento, se possibile, in altra localizzazione idonea e con analoghe caratteristiche commerciali.
3. L'atto dirigenziale di soppressione o di rilocalizzazione dell'impianto non costituisce variante al Piano.

Art. 8 - Impianti a messaggio variabile

1. Sono previsti dal presente Piano impianti a messaggio variabile la cui localizzazione è indicata nelle schede di cui agli elaborati di Progetto 1 e 2.
2. Il Comune, a seguito di sopravvenute esigenze di carattere ambientale, di traffico, di sicurezza, ecc. può disporre la rimozione dell'impianto e la sua rilocalizzazione, se possibile, in altra sede, prescrivendo, ove necessario, le opportune modifiche all'impianto.

3. Il Comune può altresì incrementare il numero degli impianti in relazione a sopravvenute esigenze legate al traffico ed alla circolazione, senza che ciò costituisca variante al presente Piano.
4. La convenzione da stipulare prima del rilascio dell'autorizzazione, ovvero l'atto unilaterale d'obbligo, stabilisce i tempi massimi ed i periodi di utilizzazione dell'impianto per l'eventuale trasmissione di messaggi di pubblica utilità o comunque richiesti dal Comune.

Art. 9 - Impianti maxi schermo

1. Il Piano ammette la collocazione sul territorio comunale di impianti maxischermo, che potranno essere autorizzati sulla base di specifico progetto approvato da parte della Giunta Comunale.
2. La variazione di localizzazione può essere proposta anche dal gestore in relazione a motivate esigenze di carattere commerciale, ferma restando la necessità di valutazione del Comune sull'ammissibilità della localizzazione proposta e ferme restando le competenze di altri enti. La variazione di localizzazione, che può essere anche a carattere stagionale, richiede il rilascio di specifica autorizzazione.
3. La convenzione da stipulare prima del rilascio dell'autorizzazione, ovvero l'atto unilaterale d'obbligo, stabilisce i tempi massimi ed i periodi di utilizzazione dell'impianto per l'eventuale trasmissione di messaggi di pubblica utilità o comunque richiesti dal Comune.

Art. 10 - Indicatori commerciali di strada

1. Nell'ambito delle aree pedonali è consentita la collocazione di impianti di indicazione commerciale relativi alle traverse dell'asse pedonale principale.
2. Gli impianti di cui sopra sono ammissibili solo se non interferiscono con caratteri ed elementi monumentali o ambientali, impedendone la corretta fruibilità.
3. Gli indicatori commerciali di strada dovranno recare solo la ragione sociale e la specificazione dell'attività commerciale o artigianale senza ulteriori messaggi di carattere pubblicitario e merceologico.
4. In alto dovrà essere riportato lo stemma del Comune di Pisa ed il nome della strada, integrato all'occorrenza da freccia direzionale.
5. All'interno degli indicatori commerciali di strada potranno essere inserite anche informazioni di carattere generale su richiesta del Comune.
6. Gli impianti di cui al presente articolo potranno essere collocati solo nelle localizzazioni definite da specifico progetto di riordino complessivo di arredo urbano e comunque previo parere favorevole alla localizzazione indicata.
7. Il rinnovo degli impianti a seguito dell'apertura o cessazione delle attività presenti è a carico del gestore che dovrà mantenere gli indicatori aggiornati e decorosi, purché rimanga invariata la dimensione dell'impianto.

Art. 11 – Preinsegne per attività commerciali, artigianali e ricettive

1. Sono definite "preinsegne" le indicazioni, conformi alle previsioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, volte a facilitare l'individuazione di sedi di attività non immediatamente percepibili dalla viabilità principale.
2. Le tipologie e collocazioni delle preinsegne devono essere definite mediante specifico progetto. Le preinsegne non conformi a detto progetto sono da ritenersi abusive.

Art. 12 - Pannelli Informativi

1. Elemento mobile sul quale esporre informative pubblicitarie riferite alla attività commerciale di dimensioni massime 70x100.
2. Possono essere collocati su suolo pubblico adiacente all'attività commerciale, previoparere da parte degli uffici competenti.
3. Alla richiesta di parere occorre allegare:
 - un elaborato grafico con la rappresentazione del manufatto
 - indicazione dei materiali usati
 - dimensioni e tipologia
 - localizzazione esatta.

Art. 13 – Pubblicità sui cantieri

13.1 Gigantografie su ponteggi

Si definisce gigantografia un elemento bidimensionale monofacciale privo di rigidità che occupa tutta la superficie di ponteggi di intere facciate o recinzioni di cantiere ed a questi è opportunamente ancorato. Per le finalità a cui sono destinati tali veicoli comunicazionali si distinguono nelle seguenti tipologie:

- a) artistica;
- b) commerciale;
- c) mista.
- a) Gigantografie artistiche:
si intendono le gigantografie di qualunque formato e dimensioni che dovranno riportare esclusivamente il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di una opera d'arte che ha attinenza con l'edificio o immagini riferite alle decorazioni delle facciate.
- b) Gigantografie commerciali:
si intendono le gigantografie di qualunque formato e dimensioni che riportano messaggi pubblicitari.
La gigantografia commerciale deve essere mono facciale e posizionata su parete completamente cieca dal piano strada alla copertura.
Ai fini dell'installazione deve essere richiesta l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria secondo la disciplina del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) e nelle zone soggette a vincolo monumentale e paesaggistico al nulla osta della Soprintendenza.
L'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria è rilasciata per un anno, rinnovabile ed è subordinata all'effettivo svolgimento dei lavori edili.
- c) Gigantografie miste:
si intendono le gigantografie che riproducono, in modo variamente combinato, tipologie artistiche con messaggi pubblicitari e sono sottoposte alle autorizzazioni e condizioni previste per le gigantografie commerciali.

13.2 - Pannelli pubblicitari di cantiere

1. Si intende per pannello pubblicitario di cantiere un manufatto bidimensionale monofacciale vincolato a parete o a idonea struttura di sostegno sulle strutture temporanee di cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni.
2. Possono essere pubblicizzate le ditte e i materiali del cantiere, la vendita degli immobili riferiti al cantiere nonché oggetti diversi.

Art. 14 – Altre tipologie di impianti pubblicitari

1. Sono ammesse forme pubblicitarie a carattere temporaneo diverse da quelle sopra riportate, unicamente per la promozione di manifestazioni e spettacoli a carattere culturale, sportivo o ricreativo effettuati o patrocinati dall'Amministrazione Comunale e dietro presentazione di specifico progetto da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.
2. Gli allestimenti pubblicitari approvati dalla Giunta Comunale dovranno essere, comunque, sottoposti a rilascio di autorizzazione secondo la disciplina prevista dal Regolamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) e nelle zone soggette a vincolo monumentale e paesaggistico al nulla osta della Soprintendenza.

Art. 15 – Striscioni

1. L'esposizione degli striscioni (dimensioni mt 6x1) è ammessa unicamente per la promozione di manifestazioni e spettacoli a carattere culturale, sportivo o ricreativo, non commerciale.
2. Si rispettano le norme del Codice della strada per la collocazione e successiva rimozione degli striscioni.
3. Nel centro storico gli striscioni sono ammessi solo lungo l'asse pedonale di Corso Italia, nel numero massimo di due, con esclusione del periodo natalizio, di Via Bonanno nel tratto tra piazza Manin (esclusa) al numero civico 23 di via Bonanno Pisano. Potranno essere

ammesse altre eventuali localizzazioni, dietro presentazione di specifico progetto da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

Art. 16 – Totem Temporanei

1. Si intende per totem un impianto pubblicitario non vincolato al suolo, completato da uno spazio monofacciale, bifacciale o polifacciale, finalizzato alla diffusione di messaggi di esposizione informativa legati ad eventi di tipo culturale, sportivo, politico, etc.
2. La superficie relativa all'evento deve essere prevalente rispetto a quella dedicata alla pubblicità (almeno 70% della superficie espositiva complessiva) per ogni faccia del totem. Le dimensioni della struttura non possono superare mt 3,00 x ~~1,20~~ 1,50, salvo eventuali deroghe sulla base di specifici progetti approvati dalla Giunta Comunale.
3. Nel caso in cui sia scaduto il periodo espositivo, il materiale dovrà essere rimosso a cura della ditta installatrice il giorno successivo alla scadenza. In caso di inadempienza e violazione delle normative vigenti saranno applicate le sanzioni previste dall'art.33 delle presenti norme e dal Regolamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP).

Art. 17 Totem Permanenti

1. Si intende un impianto pubblicitario vincolato al suolo, completato da uno spazio monofacciale, bifacciale o poli facciale, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari di carattere commerciale.
2. Tali impianti possono essere collocati in prossimità di centri commerciali e/o esercizi di grande e media distribuzione di vendita e Centri di Servizi, su area pubblica o privata, previo parere comunale in riferimento al C.d.S. ed agli aspetti paesaggistici.

Art. 18 - Impianti collocati su elementi di arredo urbano

Nell'ambito della redazione di specifico progetto di riordino complessivo di arredo urbano predisposto dall'Amministrazione Comunale o anche da parte di altri soggetti interessati, e comunque previa acquisizione di parere favorevole saranno individuati manufatti da collocare sul suolo pubblico aventi quale scopo la diffusione di messaggi di pubblica utilità, informativi e commerciali.

Art. 19 – Cartelli pubblicitari a carattere temporaneo

1. Cartelli pubblicitari mobili riferiti a manifestazioni circensi ed iniziative temporanee. E' consentita l'esposizione massima di n.100 cartelli per manifestazione, di dimensione mt 0,70 x 1,00. La collocazione è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che nei 10 giorni precedenti e per le 24 ore successive, ed esclusivamente nelle aree a verde (escluse le rotatorie) indicate dagli uffici competenti.
2. I cartelli riguardanti la compravendita di beni immobili devono essere collocati sul bene interessato o nelle aree di pertinenza. La superficie dei cartelli non può essere superiore a mt 6 x 2.

Art. 20 – Mezzi pubblicitari su contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani

I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani possono ospitare messaggi pubblicitari di dimensione massima pari a 1,5 mq.

Art. 21 – Palloni frenati

1. La pubblicità a mezzo palloni frenati, è ammessa esclusivamente in occasione di manifestazioni estive.
2. La durata dell'esposizione pubblicitaria è strettamente legata alla durata della manifestazione.

Art. 22 – Forme Pubblicitarie innovative

Eventuali richieste di installazione di forme pubblicitarie innovative e non previste dalle presenti norme saranno valutate e autorizzate, previa presentazione di specifico progetto, da parte della Giunta Comunale. Ottenuto il consenso da parte della Pubblica Amministrazione, saranno

sottoposte alle procedure di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria secondo la disciplina del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP).

Art.23 – Impianti per le pubbliche affissioni

1. Come disciplinato al Titolo V “Pubbliche Affissioni” del *Regolamento sul Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sul Canone mercatale*, in conformità con quanto disposto dall'art.1 comma 836 della L.160/2019, a seguito della soppressione del servizio delle pubbliche affissioni, il Comune garantisce in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un numero di impianti a tal fine destinati compreso fra un minimo di 120 ed un massimo di 220.
2. Il Piano definisce la localizzazione nel territorio comunale e la tipologia degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, di formato cm 70x100 o di formato cm 140x200, individuati negli elaborati di Progetto 1 e 2.
3. In ragione della diminuita esigenza di affissioni pubblicitarie di tipo istituzionale, sostituite oggi dalla pubblicazione degli avvisi sui siti degli Enti, gli spazi per le pubbliche affissioni eccedenti i numeri sopra indicati potranno essere destinati ad altri tipi di pubblicità previsti dal Piano.

Art. 24 – Pubblicità itinerante

1. Si definisce pubblicità itinerante quella esercitata con veicoli appositamente attrezzati o recanti immagini e scritte:
 - a) non riferite all'attività svolta dal privato o dall'azienda proprietari del mezzo;
 - b) apposte su veicoli non utilizzati per l'esercizio dell'attività;
 - c) riferite all'attività svolta dal privato o dall'azienda proprietari e detentori del mezzo od apposte su veicoli utilizzati per l'esercizio della propria attività.
2. I veicoli utilizzati per l'esercizio della pubblicità itinerante come definiti al comma 1 lett. b, non possono sostare sulle aree pubbliche in generale, comprese quelle destinate a parcheggio né su quelle private visibili dalla pubblica via o da spazi pubblici.
3. Non è in qualunque caso ammessa l'utilizzazione di rimorchi per lo svolgimento di pubblicità itinerante.

Art. 25 – Pubblicità nei parcheggi scambiatori

È ammessa l'installazione di impianti pubblicitari da effettuarsi con le tipologie definite negli allegati come stendardi e paline, previa approvazione di un progetto unitario che riguardi tutta l'area del parcheggio e che preveda l'offerta di interventi di manutenzione dello spazio pubblico e la sottoscrizione di convenzione o atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, che individui puntualmente gli obblighi che il gestore si assume.

Art. 26 – Pubblicità all'interno degli impianti di distribuzione carburanti

L'installazione di impianti pubblicitari all'interno degli impianti di distribuzione carburanti è ammessa limitatamente al marchio ed ai servizi offerti dall'impianto.

Art. 27– Pubblicità su impianti a servizio del trasporto pubblico

1. È ammessa l'apposizione di messaggi pubblicitari sugli impianti a servizio del trasporto pubblico purché inserita all'interno della struttura e non su appendici di qualsiasi genere.
2. In ogni caso l'esposizione pubblicitaria è soggetta al rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

Art. 28 – Pubblicità su impianti del servizio telefonico

1. È ammessa l'apposizione di messaggi pubblicitari sugli impianti del servizio telefonico purché inserita all'interno della struttura e non su appendici di qualsiasi genere.
2. In ogni caso l'esposizione pubblicitaria è soggetta al rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

Art. 29 – Impianti all'interno di impianti sportivi

1. Non sono soggetti al presente piano gli impianti collocati all'interno dei campi sportivi e non visibili da aree pubbliche circostanti, ferma restando la necessità del pagamento delle tariffe previste da leggi e regolamenti.
2. Negli altri casi l'impianto è soggetto alle norme del presente piano.

Art. 30 – Spazi pubblici

1. Il Comune può esaminare ed accogliere proposte di “adozione” di spazi pubblici, limitatamente a piazze, giardini pubblici, verde pubblico o attrezzato, aree pedonali, rotatorie, spartitraffico, consentendo al soggetto proponente la segnalazione della propria attività con cartelli, opportunamente posizionati, della dimensione massima di 0,50 mq e comunque nel rispetto delle norme del Codice della Strada.
2. Il contenuto dei cartelli deve essere riferito esclusivamente al soggetto proponente ed alla sua attività e deve essere privo di qualsiasi altra indicazione. Il testo dovrà essere limitato a: “Spazio adottato da”
3. Il numero dei cartelli ammessi sarà stabilito di volta in volta in relazione alle caratteristiche e dimensioni del luogo e sarà riportato nel parere dell'amministrazione comunale.
4. L'installazione è subordinata al nulla osta dell'ente proprietario dell'immobile o competente per la sua gestione ed alla sottoscrizione di atto d'obbligo registrato e trascritto con il quale sono fissati gli obblighi che il soggetto proponente si assume.
5. In caso di accertamento di inadempienza agli obblighi assunti o di violazione delle norme e regolamenti vigenti ed applicabili, l'autorizzazione sarà revocata previa diffida all'adempimento o alla regolarizzazione nel termine di giorni cinque dal ricevimento.

Art. 31 – Impianti su area privata

È consentita l'installazione di impianti pubblicitari su area privata, previo rilascio delle previste autorizzazioni comunali e nulla osta sulla base della presentazione di progetti unitari, che saranno valutati da apposita commissione, nel rispetto di quanto previsto in materia dal regolamento sul canone unico e dalla normativa vigente, nei limiti massimi di:

- 300 mq riservati ad impianti pubblicitari in area/pertinenze ferroviarie
- 850 mq riservati ad impianti pubblicitari in area/pertinenze aeroportuali
- 300 mq riservati ad impianti pubblicitari in area/pertinenze ospedaliere
- in area/pertinenze di centri commerciali, e/o esercizi di vendita di grande e media distribuzione e centri di servizi l'installazione di impianti pubblicitari non potrà superare il 5% della superficie di vendita.

Art. 32 – Tipologie e localizzazioni incompatibili

1. Sono definite incompatibili e non ammesse in nessuna occasione le seguenti tipologie di impianto:
 - a) Stendardi, pannelli, striscioni, o elementi di qualsiasi altra natura, appesi ai pali della pubblica illuminazione, delle linee elettriche o telefoniche, anche se dismessi, ad alberi, ad edifici o altre strutture fisse non legittime.
 - b) Pannelli o elementi di qualsiasi altra natura, posti su marciapiedi o spartitraffico ad eccezione di quanto previsto dall'art.12.
2. Solo per la diffusione di messaggi pubblicitari relativi ad eventi culturali, sportivi promossi o patrocinati dall'Amministrazione Comunale e dietro presentazione di specifico progetto di allestimento da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, e alle necessarie autorizzazioni previste dal presente piano, dal regolamento sul canone unico e dalla normativa vigente sarà possibile l'installazione delle tipologie di impianti di cui alla lettera a).

Art. 33 – Divieto

1. È vietata la collocazione di qualsiasi impianto di pubblicità, con esclusione dei totem per manifestazioni temporanee o altre forme di pubblicità temporanea previsti dal Piano, nelle seguenti vie e piazze: Piazza XX Settembre, Piazza Garibaldi, Borgo Stretto, Piazza Manin, Largo Cocco Griffi, Piazza Arcivescovado, Piazza dei Cavalieri, sulle Mura Urbane, sui

- Lungarni e in tutti i luoghi della città sottoposti a divieti e vincoli monumentali.
2. È vietata qualsiasi forma pubblicitaria sul muro di cinta o nella zona di rispetto dei cimiteri e sugli edifici adibiti al culto.

Art. 34 – Sanzioni

Qualsiasi forma pubblicitaria non prevista dal Piano nelle sue articolazioni, compresa quella itinerante, sarà:

- a. Sanzionata ai sensi delle normative vigenti
- b. Oscurata dal personale preposto
- c. Rimossa, nel caso di manufatti di agevole rimozione o di veicoli, con addebito delle spese a carico del contravventore per la sua rimozione.

Art. 35 – Procedure autorizzatorie

1. La collocazione di impianti pubblicitari, in conformità alle previsioni del presente Piano, è subordinata al possesso di titolo abilitativo.
2. Tutte le domande e/o comunicazioni previste dal presente Piano devono essere presentate esclusivamente alla Società delle Entrate di Pisa S.E.Pi. S.p.A. e redatta su apposita modulistica, resa in bollo, che può essere ritirata presso gli uffici o scaricata dal sito Internet: www.sepi-pisa.it.
3. Per l'installazione di impianti che ricadono in aree soggette a vincolo alla domanda deve essere allegato il nulla osta della competente Soprintendenza.
4. S.E.Pi. S.p.A., procederà all'istruttoria sulla base della documentazione presentata, eventuale stesso ufficio e secondo specifici protocolli sottoscritti con gli uffici comunali interessati, responsabile.